

**FIGC**

COMUNICATO STAMPA

Roma, 1 aprile 2015

**CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE
III^a SEZIONE**

RIUNIONE MERCOLEDÌ 1 APRILE 2015 – ORE 15,15

1. Ricorso A.S.D. CITTA' DI GIULIANOVA 1924 **ACCOLTO** e per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.

avverso la sanzione dell'ammenda di € 200,00 inflitta alla reclamante seguito gara Città di Giulianova/M.C. Fermana F.C. del 15.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 18.3.2015)

2. Ricorso A.S.D. ROMA TORRINO FUTSAL La C.S.A., preso atto della **RINUNCIA**, dichiara estinto il procedimento.

avverso le sanzioni:

- ammenda di € 500,00 alla società;
- squalifica a tutto il 30.4.2015 per il sig. Paolo Minicucci;

inflitte seguito gara Roma Torino Futsal/ Carlisport Cogianco del 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 562 del 18.3.2015)

3. Ricorso A.S.D. CALCIO POMIGLIANO **RESPINTO**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 con diffida inflitta alla società seguito gara del Campionato Nazionale Juniores, Progreditur Marcianise/Calcio Pomigliano del 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 18.3.2015)

4. Ricorso Sig. PETTRONE MARCO **RESPINTO**

avverso la sanzione della squalifica per 8 gare effettive di gara, inflitte seguito gara Olympia Agnonese/Jesina del 15.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 18.3.2015)

5. Ricorso U.S. CREMONESE

avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 seguito gara U.S. Cremonese/Real Vicenza del 21.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 169/DIV del 24.3.2015)

PARZIALMENTE ACCOLTO e per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda a € 750,00.

6. Ricorso SSDARL JOLLY MONTEMURLO

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al sig. Venturi Simone seguito gara Romagna Centro/Jolly Montemurlo del 25.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 26.3.2015)

La C.S.A., sentito l'arbitro, **RESPINGE**

7. Ricorso U.S.D. FABRIZIO CALCIO A 5 2007

avverso le sanzioni:

- ammenda di € 350,00 alla reclamante;
- squalifica fino al 22.4.2015 al sig. Forace Luigi,

inflitte seguito gara del Campionato Nazionale Calcio a Cinque Under 21, Lions/Fabrizio Calcio a 5 2007 del 15.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 563 del 19.3.2015)

PARZIALMENTE ACCOLTO e per l'effetto, annulla la sanzione dell'ammenda alla reclamante. Conferma per il resto.

8. Ricorso POL. OLYMPIA AGNONESE

avverso la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 con diffida inflitta alla società seguito gara Olympia Agnonese/Jesina del 15.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 18.3.2015)

RESPINTO

9. Ricorso CATANZARO CALCIO 2011 S.r.l.

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Stefano Sanderra seguito gara Catanzaro/Salernitana del 22.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.169/DIV del 24.3.2015)

La C.S.A., preso atto della **RINUNCIA**, dichiara estinto il procedimento.